



L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI  
E DELLE IMPRESE ITALIANE.

*Imperia*

REGOLAMENTO DELLA CNA TERRITORIALE di IMPERIA

**Approvato dalla Direzione Territoriale il 6 dicembre 2016**

**Quale parte integrante dello Statuto  
della CNA IMPERIA**

**NOTA: nel testo è stata riportata le modifica  
disposta con delibera della Direzione Territoriale del 23.03.2017 (art. 9  
lett b))**

## Indice

### **TITOLO I      IL REGOLAMENTO**

- Art. 1**      Competenza
- Art. 2**      Approvazione
- Art. 3**      Le norme integrative

### **TITOLO II     GLI ORGANI**

- Art. 4**      Assemblea – convocazione – rappresentanza e quorum
- Art. 5**      Individuazione ed articolazione dei Mestieri
- Art. 6**      Il piano strategico
- Art. 7**      Assemblea elettiva
- Art. 8**      Le Assemblee elettive dei Mestieri delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse
- Art. 9**      Candidature
- Art. 10**     La Direzione territoriale
- Art. 11**     Deleghe
- Art. 12**     Le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni
- Art. 13**     Il Segretario
- Art. 14**     Decadenza dagli Organi
- Art. 15**     Cumulo delle cariche e indennità
- Art. 16**     Sanzioni disciplinari
- Art. 17**     Bilanci tipo
- Art. 18**     Le incompatibilità
- Art. 19**     Il simbolo e il logo

### **Norme interpretative**

## TITOLO I IL REGOLAMENTO

### **Art. 1 – Competenza**

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, la CNA Imperia si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo rispondente ai principi in esso contenuti.

1. Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Imperia e gli enti e società di sua emanazione o di sua proprietà.
2. Le norme del presente regolamento non sono derogabili e si applicano anche ai Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.

### **Art. 2 – Approvazione**

1. Il regolamento è approvato dalla Direzione CNA Imperia con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
2. Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione CNA Imperia con la stessa maggioranza.

### **Art. 3 – Le norme integrative**

1. Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso. Il codice etico ( 2°parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte di dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e, per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 18 e 19 nei confronti di dirigenti e dei dipendenti di CNA Imperia e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.
2. Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNA.

## TITOLO II GLI ORGANI

### **Art.4 – Assemblea - convocazione- rappresentanza quorum**

1. L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con preavviso di almeno **otto giorni** dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.  
L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare al Segreteria Territoriale.
2. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

3. Le decisioni dell'Assemblea, sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Segretario Territoriale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario.  
Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori.
5. L'Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
6. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria, è convocata dal vicepresidente Vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza. E' convocata, ai sensi dell'art. 15, 3° comma dello statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento. L'Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente più anziano o dal vicepresidente vicario, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.
7. Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il funzionamento delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati.

#### **Art. 5 – Individuazione della articolazioni dei Mestieri**

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.
2. CNA Imperia valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione territoriale stabilisce quali Mestieri attivare tra quelli individuati a livello nazionale, può anche stabilire di attivarne di ulteriori La Direzione territoriale può altresì deliberare di attivarne altre chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale ai sensi dell'art. 6 lettera A) comma 4° dello Statuto Territoriale.
3. I Mestieri, le Unioni sono solo in due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati salvo diversa decisione assunta tra territorio e regionale.
4. La scelta del livello territoriale per quanto riguarda Raggruppamenti ed Unioni è definita con specifico accordo territoriale tra CNA Regionale e le CNA territoriali.

#### **Art. 6 – Il Piano strategico**

1. La Direzione approva, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario, il piano strategico elaborato ai sensi del modello tipo predisposto dalla Direzione Nazionale
2. Il modello tipo, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.
3. Il Piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea elettiva di cui al successivo art. 7.
4. La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico.

5. La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.

## **Art. 7 - Assemblea Elettiva**

### **CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea CNA Imperia quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione, con preavviso di almeno 45 gg per l'avvio della fase elettiva quadriennale, con preavviso di 15 gg prima della data prevista inoltrato ai Presidenti delle articolazioni territoriali esistenti, nei modi e termini di cui al precedente art. 4. Le eventuali successive convocazioni avverranno con almeno 8 gg. di preavviso, in sequenza automatica, dopo la prima convocazione per la celebrazione dell'Assemblea elettiva. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.
2. Con la convocazione dell'Assemblea elettiva tutte le assemblee di Unioni, dei Raggruppamenti di interesse, di CNA Pensionati, di CNA Professioni articolate a livello provinciale provvedono alla elezione dei propri componenti. Le stesse dovranno concludersi tre giorni prima dell'Assemblea elettiva.
3. E' compito di ogni articolazione curare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti da altra Assemblea, nel qual caso potranno eleggere, con modalità analoghe, i sostituti. In caso di doppia elezione del medesimo componente l'Assemblea, vale di norma quella pervenuta cronologicamente prima alla Presidenza provinciale.
4. La Presidenza, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività come stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento e calcolati sulla base degli iscritti dichiarati nell'anno solare precedente a quello dell'Assemblea elettiva.
5. I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti. I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti con regolare versamento delle quote, alla CNA Imperia o alla CNA Pensionati.
6. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.
7. I componenti che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.
8. L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.
9. Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.
10. I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati o non rieletti in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta l'elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.

## **Art. 8 – Le assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse**

1. CNA Imperia stabilisce quali Mestieri ed Unioni e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del territorio di competenza, tra quelle previste dalla CNA Nazionale definendone altresì la composizione numerica degli organi, come previsto nello Statuto. La CNA Imperia inoltre stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.
2. I Mestieri e le Unioni sono istituite tramite delibera della Direzione Territoriale, sulla base dell'accordo con CNA Liguria e le CNA territoriali liguri.
3. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente ma valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Territoriale, le

modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. In questo caso sarà il presidente dell'Unione territoriale all'uopo delegato dal presidente della confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il portavoce territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

4. Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale indicherà, sentite tutte le unioni territoriali, ogni quattro anni, il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale . Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il presidente dell'Unione regionale, all'uopo delegato dal presidente della confederazione dello stesso livello, sentita la presidenza CNA ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale .
5. La CNA Imperia, al fine di procedere alla elezione dell'assemblea territoriale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'assemblea stessa fino ad un massimo del 50% dei componenti, come stabilito dallo Statuto. Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi mestieri.
6. CNA Liguria e le CNA Territoriali liguri definiscono se optare per la costituzione delle Unioni a livello regionale ed in tal caso definiscono la composizione dei Consigli Regionali delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA Territoriali.
7. Il Presidente di CNA Imperia comunica al Presidente Regionale, la elezione degli organi dei Consigli territoriali delle Unioni se costituite, e dei Raggruppamenti di Interesse se costituiti, nonché il portavoce dell'articolazione di Mestiere indicato tra i portavoce territoriali per il livello regionale.
8. Il Presidente della CNA Liguria, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli organi di questi ultimi a livello regionale.
9. Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Portavoce rappresentanti dei rispettivi Mestieri eletti secondo un criterio di proporzionalità e pluralità della rappresentanza. Il consiglio si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA sulla base di una ponderazione che salvaguardi la rappresentatività di ciascun Mestiere in rapporto alla consistenza associativa come da criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla delibera di Direzione territoriale.

Contestualmente:

- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Territoriale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
  - elegge i rappresentanti dell'Unione Territoriale al Consiglio Regionale di Unione, se istituito a tale livello, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Liguria che salvaguardi la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Provinciale; i Presidenti Territoriali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.
10. La Direzione CNA Imperia nel convocare l'assemblea nella fase elettiva quadriennale delibera se la ripartizione dei delegati, come anche il rapporto per i due indicatori sopra esposti, è su gli abbinati INPS o gli associati in banca dati nazionale.

11. Nell'elezione degli organi di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti. In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza.
12. Nel caso di una diversa aggregazione territoriale in filiere, del sistema delle unioni, comparti o altro, si applicano le regole delle Unioni.

### **Articolo 9 - Candidature Confederali**

L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione CNA Imperia, nomina i componenti il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Garanti.

#### **a) Requisiti**

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
  - In particolare il Presidente CNA Imperia ed i componenti la Presidenza dovranno essere scelti tra imprenditori in attività iscritti a CNA da almeno 2 anni o che siano imprenditori il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.
2. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi la Direzione delibera sulla ammissibilità della candidatura.

#### **b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi**

1. La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare e presentare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione Territoriale.
2. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori iscritti a CNA o Pensionati iscritti a CNA Pensionati che abbiano svolto incarichi negli organi della Associazione dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.

I membri del collegio devono essere in numero di 3 e di essi farà parte di diritto, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario se eletto dalla Assemblea.

La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell'organo che lo ha nominato, ogni quattro anni deve essere può essere confermato dall'Assemblea in fase elettiva.

Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche Confederali oggetto della consultazione.

Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 2 (due) componenti, anche consultando i componenti l'Assemblea neo costituita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Il Collegio accoglie candidature a Presidente inoltrate al Collegio medesimo entro 7 **14** giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima.

La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso.

Il Collegio valuta accuratamente le candidature, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Territoriale.

3. Le candidature per la Presidenza sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 7 componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti la Presidenza e la Direzione, con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico.

4. In caso di dimissioni del Presidente o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. che entro i successivi 60 gg. dalla nomina convocherà l'Assemblea per il rinnovo.
5. La Direzione, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 21 componenti, compresa la Presidenza ed i membri di diritto.

Di essi fanno parte sulla base di criteri di rappresentatività e di armonia territoriale:

- 1 componente di CNA Pensionati
- i Presidenti di Unione, di Raggruppamento di Interesse, Enti e società controllate.

#### **Art. 10 - Direzione Territoriale**

1. La Direzione è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza, con un preavviso di almeno **7 giorni** dalla data di riunione. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione. La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della CNA.
2. Per la validità delle deliberazioni della Direzione richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione. In seconda convocazione la Direzione delibera a maggioranza, con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti la Direzione e/o del Segretario, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

#### **Art. 11 - Deleghe**

1. Il Presidente può attribuire ai Vicepresidenti, o a imprenditori esterni alla presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Segretario.
2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti di cui all'art. 6 lett. A) dello Statuto.

#### **Art. 12 – Le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni**

1. Il Presidente di ciascun livello territoriale di Unione, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni convoca e presiede gli organi, salvo nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente territoriale.
2. Gli organi delle articolazioni elencate al punto 1) debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo. In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate ai sensi dell'art. 6, lett. A),



B), C) dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi confederali, il Presidente CNA territoriale, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione CNA, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare la delega sulla materia oggetto del contrasto. In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'articolazione ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente territoriale, su conforme parere della Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione e del Raggruppamento di Interesse, la Direzione procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Presidente.

3. Il Presidente territoriale, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al precedente art. 11.

### **Art. 13 - Segretario**

Al fine di concretizzare la previsione suggerita all'articolo 8 lettera j. dello statuto confederale, per l'incarico di Segretario, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione, con la maggioranza di 2/3.

### **Art. 14 - Decadenza dagli Organi**

I componenti degli Organi previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA e della CNA Pensionati
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti territoriale o dal Collegio Nazionale dei Garanti

In caso di assenza senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza dall'organo medesimo. In caso di assenza giustificata per cinque volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali la Direzione può stabilirne la decadenza dall'organo. Queste dovranno essere dichiarate dall'organo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea territoriale.

1. I Presidenti territoriali, di Unione di Raggruppamenti di interesse, di CNA Professioni e CNA Pensionati decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione e dall'Assemblea nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.
2. L'Assemblea della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione.
3. Con la convocazione dell'Assemblea elettiva di cui all'art. 12 dello Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

### **Art. 15 - Cumulo delle cariche e indennità**

1. La carica di Presidente di CNA territoriale è incompatibile con la carica di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di Cna Professioni e CNA Pensionati in qualsiasi altro livello confederale ed articolazione del Sistema CNA. La carica di Presidente di CNA Imperia è incompatibile con quella di Presidente di Unione, di Raggruppamento di interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati territoriali.
2. La Direzione, attribuendo gli incarichi di competenza dell'Associazione, si orienterà strettamente al principio di non determinare cumuli. I singoli che ricevono incarichi, oltre ad

assicurare la costante informazione al Presidente, dietro richiesta dello stesso sono tenuti a relazionare periodicamente alla Direzione.

3. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite da un organo confederale, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.
4. In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

#### **Art. 16 - Sanzioni disciplinari**

La Direzione, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- decadenza da socio;
- espulsione.

Il regolamento del collegio dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

#### **Art. 17 - Bilanci tipo**

1. Il bilancio è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza CNA Nazione. CNA Imperia redige i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione.
2. La CNA Imperia, su specifica richiesta di CNA Nazionale, si obbliga a fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.
3. I bilanci consuntivi della CNA Imperia, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste dall'art. 23 dello Statuto.

#### **Art. 18 - Le incompatibilità**

1. Il Presidente territoriale, i vicepresidenti, i membri della Presidenza e Direzione, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.
2. Il collegio dei Garanti territoriale valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.
3. La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati. Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.
4. Nei casi in cui la Direzione, ai sensi dell'art. 13, lett. l) dello Statuto, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.
5. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

#### **Art. 19 - Il simbolo ed il logo**

Le denominazione CNA ed il logo costituito da “Confederazione Nazionale *dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa*”, è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.  
L’uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio del 1998.

#### NORME INTERPRETATIVE

1. Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all’art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNA Nazionale.
2. ai fini dell’art. 8, lett. i) dello Statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei Presidenti delle Unioni, a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore, previste dal precedente statuto approvato dall’assemblea del 25/10/1996 e successive modifiche, che quello di presidente dell’Unione di cui al vigente statuto CNA approvato dall’assemblea del 27/5/2005.
3. Ai fini della durata dei mandati, per quanto riguarda le società di sistema, dopo due rinnovi, il nominato deve rimettere alla Direzione la valutazione per la conferma.
4. Le disposizioni del presente regolamento, anche quelle afferenti il comportamento nelle assemblee elettive, sono in vigore dalla tornata elettiva successiva al 2015.